

«TRATTATIVA» STATO-MAFIA

Il ruolo del Tribunale dei ministri

di VALERIO ONIDA

Caro direttore, si allarga la polemica sulla vicenda Capo dello Stato-Procura di Palermo. Parliamoci chiaro: se il problema fosse solo quello di sapere quale procedura si deve seguire per distruggere le registrazioni di conversazioni in cui occasionalmente è stata intercettata la voce del presidente della Repubblica, se cioè solo a seguito di una udienza-filtro che offre l'occasione a soggetti terzi di prenderne cognizione, ovvero *tout court* in base al fatto che la voce del presidente non è comunque intercettabile; se dunque si trattasse di decidere su questo punto, sul quale, come nota giustamente il mio collega e amico Gustavo Zagrebelsky (*la Repubblica* del 17 agosto), i dati legislativi espliciti sono particolarmente «esigui», non ci sarebbe nulla di straordinario. La Corte costituzionale ha per compito di interpretare e applicare i principi della Costituzione anche là dove essa non sia del tutto chiara o mostri delle lacune. E dunque il ricorso alla Corte promosso dal presidente sarebbe (è) un mezzo del tutto adeguato, e non l'avvio di una causa «dai caratteri eccezionali, senza precedenti», o tale da configurare una sorta di sfida mortale fra due istituzioni di garanzia.

Ma il fatto è che qui c'è dell'altro: si presenti l'iniziativa presidenziale come idonea a intralciare, anziché incoraggiare, le indagini della Procura sulla cosiddetta «trattativa» fra la mafia e lo Stato. Su cosa verte questa indagine? Se si trattasse solo di perseguire (sia pure a distanza di tanto tempo) puntuali reati ipoteticamente compiuti da questo o quel funzionario o appartenente alle forze dell'ordine infedele, *nulla quaestio*. Ma qui si parla di una «trattativa» che avrebbe riguardato (necessariamente, dati i temi coinvolti, come l'adozione di decreti ministeriali sul 41-bis) i vertici dello Stato, e in particolare membri dei governi di allora. E infatti si interroga l'ex ministro Mancino, e lo si accusa di reticenza; si interroga l'ex ministro (grande giurista, già giudice e presidente della Corte costituzionale) Giovanni Conso e si ipotizza anche per lui un reato di false dichiarazioni. Ma allora, se la Procura ipotizza che siano avvenuti fatti penalmente rilevanti tali da coinvolgere i ministri dell'epoca, la procedura da seguire è una sola: si trasmettano immediatamente gli atti, omettendo ogni indagine ulteriore, al Tribunale dei ministri, incaricato di indagare e di promuovere il procedimento penale per atti compiuti da ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Non basta obiettare che le imputazioni

mosse oggi agli ex ministri non riguardano i fatti di allora (la «trattativa») bensì fatti di oggi (le loro dichiarazioni). Infatti le dichiarazioni incriminate riguardano la «trattativa»: e dunque, per decidere se gli indagati hanno detto la verità o dichiarato il falso, occorre risalire ai fatti di allora; e i fatti di allora inesorabilmente richiamano, se veri, attività dei ministri allora in carica. Se infatti l'attività compiuta allora da costoro non desse luogo a nessun sospetto, non avrebbe senso parlare di una trattativa fra «lo Stato» (che i ministri, non altri, rappresentavano a pieno titolo) e la mafia, e di una trattativa che avrebbe coinvolto decisioni inevitabilmente ministeriali, come i provvedimenti sul 41-bis. Al massimo potrebbe trattarsi di qualche «contatto» indebito da parte di altri soggetti, che, se non autorizzato o condiviso dai ministri, non potrebbe integrare nessuna «trattativa» in capo allo «Stato».

Dunque non si sfugge: se vi sono stati reati qualificabili sotto la voce «trattativa», erano reati ministeriali, e la procedura dovrebbe essere quella prevista dalla Costituzione. Solo così l'indagine apparirebbe credibile, e non un obliquo strumento per raggiungere fini «politici». Anche i giudici, anzi prima di tutti i giudici, sono vincolati dalle regole (oltre che dal buon senso), e non debbono eluderle.

Procedente emerito Corte costituzionale

